

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 9 ottobre 1984 - ore 17,15

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 9 ottobre, in Roma Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

<u>VICE PRESIDENTE</u>	
Avv. Giancarlo	DE CAROLIS
<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>	
Dott. Giuseppe	MIRABELLI
Dott. Giuseppe	TAMBURRINO (dalle ore 18,10)
<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>	
Dott. Carmelo	CONTI
Dott. Arnaldo	VALENTE
Dott. Michele	AIELLO
Prof. Avv. Pierluigi	ZAMPETTI (dalle ore 17,30)
Dott. Raffaele	BERTONI
Prof. Avv. Cecilia	ASSANTI
Dott. Vittorio	MELE
Dott. Vincenzo	ODDONE
Prof. Avv. Francesco	GUIZZI
Dott. Ennio Maria	FORTUNA
Avv. Franco	LUBERTI (dalle ore 17,35)
Dott. Salvatore	SENESE (dalle ore 17,40)
Dott. Vincenzo	CARBONE
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY
Prof. Avv. Alfredo	GALASSO
Dott. Giovanni	VERUCCI
Prof. Avv. Mario	BESSONE
Dott. Ennio Attilio	SEPE
Dott. Antonio	MARTONE
Prof. Avv. Giovanni	QUADRI
Dott. Mario	CICALA
Dott. Tindari	BAGLIONE
Dott. Giovanni	TAMBURINO (dalle ore 17,30)
Prof. Ombretta	FUMAGALLI CARULLI
Dott. Edmondo	BRUTI LIBERATI
Dott. Vincenzo	MARICONDA
Dott. Giuseppe	SAVOCA
Dott. Francesco	IPPOLITO
<u>S E G R E T A R I</u>	
Dott. Giuseppe	GRECHI
Dott. Luigi	GUELI
Dott. Giuseppe	SALME'
Dott. Ernesto	STAJANO

E' assente giustificato il Prof. Avv. Vittorio FROSINI.

Assume la presidenza l'avv. Giancarlo DE CAROLIS, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

All'inizio della seduta vengono iscritte all'ordine del giorno, non essendovi osservazioni, le proposte di particolare urgenza della Terza Commissione Referente relative al conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione ed alla destinazione alla stessa Corte con funzioni di consigliere dei dottori Giuseppe LUMIA e Cristoforo GENNA, formulate ex art. 38, u.c., del regolamento interno.

Il dott. MARTONE osserva, con riferimento alle proposte di particolare urgenza testè iscritte all'ordine del giorno, che è necessario che le stesse vengano trattate contestualmente o antecedentemente alla pratica della Prima Commissione sulle indagini svolte in Trapani e Palermo, che concerne anche la posizione dei dottori LUMIA e GENNA. Infatti le proposte formulate dalla Prima Commissione relativamente all'applicazione dell'art. 2 L.G. tengono conto di quella della Terza Commissione relativamente al conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione e al trasferimento dei dottori LUMIA e GENNA alla Corte medesima con funzioni di consigliere; è quindi opportuno che esse siano esaminate dopo che il Consiglio ha esaminato quella della Terza Commissione. Pur non formulando alcuna proposta sul punto, sottopone tale esigenza al Consiglio.

La prof.ssa ASSANTI dichiara di condividere le finalità della proposta del dott. MARTONE; sottolinea però l'opportunità che le proposte della Prima e della Terza vengono discusse in un medesimo contesto.

La votazione dovrà poi essere effettuata partendo dalle proposte che logicamente appaiono prioritarie.

Il PRESIDENTE stabilisce, in assenza di obiezioni, che si procederà nel senso indicato dalla professoressa ASSANTI, e cioè con una discussione contestuale di tutte le proposte citate.

Il dott. MARTONE, intervenendo nel merito delle proposte su cui si discute, osserva in primo luogo che sono evidenziabili nella pratica in discussione alcune posizioni marginali, come quella del dott. GIACOMELLI. Infatti gli addebiti a carico del dott. GIACOMELLI sono estranei rispetto all'oggetto delle indagini della Prima Commissione in Trapani ed in Palermo, che tendevano ad accertare se vi fossero state omissioni di vigilanza sull'attività o sul comportamento del dott. COSTA. Nell'occasione la Prima Commissione ha invece accertato che il dott. GIACOMELLI non godrebbe del prestigio necessario per svolgere le funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Trapani per una manifesta inidoneità allo svolgimento dell'incarico. Indipendentemente, cioè, dai pur ipotizzabili dubbi sull'anomalia del ricorso nel caso di specie alla procedura ex art. 2 L.G., occorre comunque tener presente

che la posizione del dott. GIACOMELLI non ha nulla a che vedere con le vicende che hanno visto protagonista il dott. COSTA ed alla mancata vigilanza sul suo comportamento.

Il dott. MARTONE propone, quindi, che gli atti relativi alla posizione del dott. GIACOMELLI vengano stralciati e rimessi alla Prima Commissione per un esame più approfondito. In subordine propone, ove si ritenesse di dover subito esaminare la possibilità di aprire una procedura ai sensi dell'art. 2 L.G. anche nei confronti del dott. GIACOMELLI, che la proposta a lui relativa venga trattata separatamente, in quanto essa richiede valutazioni del tutto diverse.

Il dott. MARTONE osserva quindi che quanto è emerso nei confronti del dott. CERAMI mette, a suo avviso, questo magistrato nell'impossibilità di svolgere le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica in Palermo. E' questo un caso in cui occorre attivare la procedura ex art. 2 L.G.. Osserva, poi, che la vicenda COSTA è esplosa, vulnerando il prestigio del dott. CERAMI, quando quest'ultimo svolgeva già le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica in Palermo ed è quindi a questa posizione che occorre fare riferimento per valutare l'opportunità di un suo trasferimento ad altra sede in conseguenza dei fatti descritti dal dott. ZAGREBELSKY nella sua relazione.

Osserva al riguardo che qualunque cittadino, dopo gli episodi che hanno visto protagonista il dott.

CERAMI, può legittimamente nutrire forti perplessità sulla sua condotta nell'esercizio delle funzioni re-quirenti ed è quindi necessario il ricorso alla procedura di cui all'art. 2. Del resto se il dott. CERAMI si fosse trovato a Trapani e avesse chiesto di essere trasferito alla Procura della Repubblica di Palermo il Consiglio, con tutta probabilità, avrebbe negato il trasferimento, così come si sarebbe opposto ad una richiesta presentata dal dott. LUMIA - la cui posizione è molto meno grave - di destinazione ad un incarico requirente.

Il dott. MARTONE osserva poi, sul piano generale, che il fatto che uno dei due titolari dell'azione disciplinare, il Procuratore Generale presso la Cassazione, abbia chiesto nella seduta antimeridiana di ieri la trasmissione di tutti gli atti dell'inchiesta svolta dalla Prima Commissione in Trapani e Palermo, in realtà non elimina la facoltà del Consiglio di segnalare ai titolari dell'azione disciplinare specifiche posizioni o comportamenti. Parimenti, anche il fatto che sia pervenuto un ordine di esibizione da parte del titolare della azione penale, non priva il Consiglio della facoltà di segnalare specifici fatti che possano concretizzare ipotesi penalmente rilevanti. Sottolinea che se non fosse pervenuto l'ordine di esibizione di cui ha fatto cenno, il Consiglio avrebbe avuto certamente l'obbligo di fare un rapporto al titolare della azione penale in merito ai fatti di cui era venuto a conoscenza

relativamente ai comportamenti del dott. CERAMI.

Il dott. MARTONE si dichiara quindi favorevole alla proposta della Prima Commissione relativa al dott. DE MARIA, riservandosi in sede di dichiarazione di voto di precisare la sua posizione sui singoli addebiti formulati nei suoi confronti.

Per quanto riguarda la proposta relativa al dott. VIOLA, il dott. MARTONE segnala alcune lacune negli accertamenti istruttori compiuti dalla Prima Commissione. Si deve valutare infatti se il dott. VIOLA abbia esercitato soddisfacentemente il suo potere di vigilanza sull'attività del dott. COSTA ed in tale contesto sarebbe stato utile un esame dei registri della Procura Generale per accertare non solo se vi erano esposti relativi agli uffici giudiziari di Trapani, ma, sul piano generale, i tempi e i criteri di trattazione e di trasmissione degli stessi ai titolari dell'azione disciplinare e/o penale ed al C.S.M.

Questo accertamento avrebbe fornito ulteriori utili chiarimenti.

Concludendo il suo intervento, il dott. MARTONE ribadisce le proposte da lui formulate: per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI, rinviare in Commissione la pratica o, in via subordinata, stralciarla dalle altre, in quanto non connessa; per quanto riguarda il dott. CERAMI attivare la procedura ex art. 2, in quanto tale magistrato, allo stato, non può credibil-

mente esercitare le funzioni di sostituto procuratore in Palermo. Per quanto riguarda il dott. CERAMI, comunicare altresì gli elementi in possesso del Consiglio al titolare dell'azione penale, non limitando l'attività del Consiglio stesso ad una semplice esecuzione dell'ordine di esibizione emesso dal dott. LO CURTO. Per quanto riguarda il dott. VIOLA, acquisire il registro degli esposti della Procura Generale di Palermo, rinviando quindi la pratica in Prima Commissione perchè li possa esaminare nel quadro di più ampi accertamenti.

La prof.ssa FUMAGALLI CARULLI legge la seguente dichiarazione: "Senza drammatizzare e soprattutto senza fare di ogni erba un fascio, ma con la consapevolezza che un'inchiesta è utile in quanto riesca non solo a fare chiarezza, ma ad individuare responsabilità precise, il Consiglio deve esaminare, come già ha fatto la Commissione, la situazione degli uffici di Trapani. Già in Commissione non ebbi esitazione a manifestare il mio parere sulla gravità della situazione, non tanto e non solo in riferimento al caso del dott. COSTA, che, come giustamente ha sottolineato il dott. ZAGREBELSKY, non è più oggetto dell'indagine, essendo tale magistrato stato sospeso di diritto dalle funzioni ma in riferimento allo spaccato, che via via si è scoperto, di una magistratura in situazioni di forte difficoltà. Non so se Montanelli, ricordato anche dal prof. GUIZZI, abbia ragione quando dice che l'unica soluzione sia quella di trasferire i giudici del

sud al nord. In astratto sono contraria a questa soluzione, non fosse altro che per la ragione tecnica scaturita dal principio costituzionale dell'inalienabilità, oltre che per una sorta di sfiducia, che non condivido e che è invece al cuore di questa proposta, riguardo ai magistrati meridionali. Tuttavia a Trapani, nell'ascoltare le varie audizioni, ho più volte provato una sensazione di disagio: la sensazione che l'ambiente avesse davvero costituito una mentalità tipicamente meridionale, difficile da cambiare. Così, ad esempio, mi domandavo e mi domando perchè i giovani che davanti alla Commissione, come diceva il dott. IPPOLITO, hanno parlato, comprendendo il segnale che veniva dal Consiglio, non hanno esposto i loro dubbi ed i loro sospetti se non ai capi - nei quali, essi, a torto o a ragione, non avevano sufficiente fiducia - ma all'organo di governo. A parte l'obbligo di rapporto, sulla sussistenza del quale qualcuno potrebbe avere qualche dubbio, non si capisce perchè non sentissero una spinta semplicemente etica a denunciare al Consiglio sospetti gravi di corruzione o altro circa situazioni che essi conoscevano. Altro interrogativo, ma certamente di minore consistenza (e lo dice specialmente rivolta al dott. IPPOLITO, ben conscia della gradualità e delle gravità di eventuali illeciti disciplinari): è quello del motivo per cui violavano l'obbligo di risiedere in sede. Si domanda se è sufficiente, come taluno ha implicitamen-

te affermato, dire che essi volessero con ciò sottrarsi all'ambiente, evidentemente negativo. Ma si chiede se non è vero il contrario, e cioè se non avevano, proprio perchè sapevano di un ambiente a dir poco chiacchierato, un obbligo anche morale di rimanere e combattere dall'interno. Ma non voglio insistere su questo argomento, dal momento che una circolare del Consiglio, consentendo la possibilità di risiedere fuori sede, ha ~~nel~~ ritenere possibili eventuali autorizzazioni a risiedere fuori sede - ~~di~~ molto attenuato la gravità dell'eventuale violazione di detto obbligo. Ciò che invece mi pare da sottolineare è che la Commissione ha accertato la presenza di altri comportamenti gravi. Giustamente il prof. QUADRI si è domandato se l'art. 2 L.G. sia mezzo adeguato per porre rimedio a queste situazioni, ma ha aggiunto che è l'unico strumento (oltre all'invio ai titolari dell'azione disciplinare) che il Consiglio possiede. E, riguardo al dott. CERAMI, ritengo che il dott. SAVOCA abbia fatto bene a sollevare il quesito - davvero difficile a risolvere - se esso possa applicarsi anche a chi, già trasferito, si trovi in un ufficio, come la Procura della Repubblica di Palermo, nella quale, oggi più che mai, sono necesari trasparenza e prestigio.

Credo che, benchè nuovo, l'interrogativo come già accennato negli interventi dei dottori VERUCCI e MARTONE, possa avere risposta positiva: si tratta di precisare meglio considerazioni, a mio avviso, già sufficienti. Per quanto riguarda i due Presidenti

ti di sezione, dottori DE MARIA e GIACOMELLI, ritengo che anche per essi si debba affermare, anche se ipoteticamente, la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario: del resto (e dico questo in riferimento alle considerazioni del prof. QUADRI) si è solo in sede di apertura del procedimento ex art. 2 L.G., durante il corso del quale potranno essere meglio saggiate responsabilità specifiche. Certo, il non saper condurre il dibattimento e il provocare "risatine" non mi pare consoni al prestigio di chi presiede. Si vedrà nel corso del procedimento ex art. 2 L.G. se ciò (o altro) davvero imponga il trasferimento d'ufficio.

Per quanto riguarda la posizione del dott. IU
MIA, egli (come anche del dott. GENNA) ha già chiesto il trasferimento in Cassazione. Il problema è dunque già risolto. Né mi pare che possa essere enucleata la sua posizione dalle altre nel trasmettere gli atti al titolare dell'azione disciplinare. Devo, anzi, dire che ha provato in Commissione sensazione di disagio di fronte alla richiesta di trasmissione degli atti a lui relativi al titolare dell'azione disciplinare. Nell'audizione giustamente egli ha detto di avere da difendere non una carriera, ma un'intera vita intemerata e si è domandato se possa essere considerata grave colpa aver perso di vista una intercettazione telefonica che nasceva da un rapporto sul quale nessuno fece mai alcuna segnalazione. Né può essergli addebitato come compor

tamento sanzionabile disciplinarmente il fatto di non avere visto con tempestività il documento Impastato. Il dott. LUMIA, tra tanta magistratura che non mi ha francamente fornito una buona impressione, mi è parso la persona insieme onesta, capace e riservata, che dovrebbe essere il modello del magistrato. Egli, che ha svolto con impegno i suoi compiti, non ha cercato rifugio in forme di protagonismo, delle quali ultimo - ma non sorprendente - esempio è stato offerto proprio durante il soggiorno a Trapani dalle dichiarazioni di altri (rilasciate ad una agenzia di stampa). Non mi sembra proprio che abbia commesso fatti valutabili disciplinarmente. Ma anche per quanto riguarda il dott. VIOLA credo che le valutazioni della Commissione a favore dell'archiviazione siano da condividersi. "Allo stato attuale - dice la relazione del dott. ZAGREBELSKY - si deve prendere atto della limitatezza dell'addebito elevabile nei confronti del dott. VIOLA". Non mi pronuncio, per ora, sulla proposta del dottor SAVOCA sul rinvio in Commissione. Voglio pensarci più approfonditamente durante il dibattito. Certo è che in questo momento di impegno concreto della Procura di Palermo nella lotta alla mafia, se qualche rinvio in Commissione dovesse essere fatto, sarebbe urgente da parte della Commissione, eventualmente investita, decidere con urgenza. Quanto sia pericoloso lanciare accuse generiche tutto il Consiglio ben lo sa. E la tempestivi-

tà e serietà con cui è stata affrontata l'indagine (ben lungi da "gite di piacere" rimproverate da chi pur ha visto all'opera e ben conosce l'impegno della Commissione) non deve proprio ora venir meno. Un ultimo punto su cui ritengo opportuno intervenire è il metodo da seguire per trasmettere gli atti al titolare dell'azione disciplinare. Si chiede se siano da trasmettere in blocco, come ha chiesto il procuratore generale, o se debbano essere enucleate posizioni specifiche. Ritengo che sia meglio trasmettere in blocco gli atti, anche per non condizionare il titolare dell'azione disciplinare, facendo indicazioni che egli solo deve fare responsabilmente nell'esercizio di uno specifico dovere, che è tutto e soltanto suo. Timorosa, come sempre sono stata, di usurpare competenze altrui, preferisco che i titolari dell'azione disciplinare siano liberi da condizionamenti, anche da quelli del Consiglio!

Il dott. MIRABELLI, riferendosi alle pratiche della Terza Commissione concernenti il trasferimento alla Corte di Cassazione del dott. LUMIA e del dott. GENNA, sottolinea la necessità che si dia una specifica valutazione dell'idoneità dei due magistrati a svolgere le funzioni di legittimità, per le quali si richiedono doti del tutto diverse rispetto a quelle necessarie per reggere uffici direttivi.

Per quanto riguarda il problema della trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, il dott. MIRABELLI ribadisce l'opinione, più volte da lui espressa in passato, che si tratti di un atto dovuto; non ritiene pertanto possibile procedere a votazioni su proposte dirette a segnalare ai titolari dell'azione disciplinare episodi particolari, in quanto ciò potrebbe prefigurare una sorta di prevalutazione dei fatti rispetto a quella demandata agli organi competenti. Altra cosa è, invece, l'innegabile diritto di ciascun competente del C.S.M. di formulare nel corso del dibattito segnalazioni di fatti ritenuti rilevanti.

Il dott. MIRABELLI sottolinea, poi, come la vicenda in esame abbia messo in evidenza due gravi anomalie dell'attuale sistema di valutazione dei magistrati: la prima relativa alla concreta impossibilità di giudicare, in sede di attribuzione degli uffici direttivi, la capacità degli aspiranti di assumere le responsabilità di decisione relative alla gestione degli uffici; la seconda riguardante il carattere di permanenza attribuito agli incarichi cosiddetti direttivi e semidirettivi, con la conseguenza di cristallizzare situazioni che non possono essere rimosse se non ricorrendo alle complesse procedure disciplinari o ex art. 2 L.G..

Si augura perciò che su questi delicati problemi si concentri l'attenzione del C.S.M. specie in

occasione del dibattito sulla circolare relativa ai criteri che devono regolare l'attività dei Consigli giudiziari.

La prof.ssa ASSANTI, sottolineato il carattere di estrema gravità della vicenda in esame, che rappresenta un banco di prova della capacità del C.S.M. di affrontare con gli inadeguati ed imperfetti strumenti di indagine di cui dispone delicati problemi di inerzia, debolezza e coinvolgimento a vario livello di magistrati nell'attività della criminalità organizzata, auspica che il dibattito possa mantenersi nell'ambito della corretta impostazione che risulta dalla brillante relazione del dott. ZAGREBELSKY.

Nel sottolineare che lo scopo centrale dell'inchiesta svolta a Trapani dalla Prima Commissione atteneva alla verifica del corretto funzionamento dei meccanismi di controllo e vigilanza sugli uffici giudiziari e sui singoli magistrati, la prof.ssa ASSANTI si sofferma a considerare l'attività del dott. GENNA relativamente al periodo nel quale il dott. COSTA svolgeva le sue funzioni nella Pretura di Castellamare del Golfo.

Al riguardo la relazione del dott. ZAGREBELSKY descrive bene i comportamenti, soprattutto omissivi, ascrivibili al dott. GENNA, che risultano assai gravi.

Anche se la proposta di attivazione della procedura ex art. 2 risulterà probabilmente superata da quella concernente la richiesta di trasferimento volon

tario avanzata dal dott. GENNA, resta infatti il problema della trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sul quale è necessario che ciascuno assuma una posizione chiara. Il C.S.M. ha infatti, a suo avviso, il diritto-dovere di mettere in rilievo fatti e comportamenti di speciale importanza, indicandoli all'attenzione dei titolari dell'azione disciplinare. Negare tale potere del C.S.M. sarebbe molto grave e costituirebbe indizio della volontà di rinunciare ad assolvere ad un importante compito istituzionale.

In tale ottica la prof.ssa ASSANTI rileva che il dott. GENNA:

- ha mancato di esercitare un'adeguata vigilanza sul corretto funzionamento, anche per quanto attiene l'utilizzazione del personale, della Pretura di Castellammare del Golfo anche quando questa, dopo il trasferimento del dott. COSTA, rimase per più di un anno affidata soltanto ad un vice pretore;

- non ha preso alcuna iniziativa per ovviare al disagio, più volte evidenziatogli con riferimento a specifici episodi, dai giudici del Tribunale nei confronti dei presidenti di sezione GIACOMELLI e DE MARIA; omettendo financo di intervenire quando gli venivano segnalati episodi, quali ad esempio fughe di notizie dalla camera di consiglio o tentativi di alterare la composizione dei collegi, di eccezionale gravità;

- non si è attivato come avrebbe dovuto quando venne a conoscenza delle voci relative all'attività ed al comportamento del dott. COSTA; la circostanza infatti, anche se sempre negata dal dott. GENNA, è provata dal comportamento da lui tenuto in occasione dell'esame di un procedimento civile per l'emanazione di un decreto ingiuntivo in cui era parte Vincenzo RIMI.

Per quanto riguarda il dott. VIOLA, sul quale il parere della Commissione non è stato unanime, la prof.ssa ASSANTI mette in rilievo come le negative indicazioni nei suoi confronti già esaminate in precedenza dal C.S.M. inducano a valutare come grave il fatto specifico di aver in sostanza disposto l'avocazione in via preventiva e generale alla Procura Generale di Palermo di tutte le notizie riguardanti illeciti di magistrati. Anche se non risulta quando questa prassi abbia avuto inizio e se sia stato il dott. VIOLA ad iniziarla, è infatti indubitabile che essa è stata praticata e che non trova riscontro in nessuna altra Procura Generale. In ogni modo, se dubbia è la legittimità di tale iniziativa, non è dubbia la sua inopportunità, che nella vicenda in esame ha comportato gravi conseguenze, ritardando per lungo tempo la conoscenza delle notizie relative al dott. COSTA da parte dei giudici di Caltanissetta competenti a valutarlo ai sensi dell'art. 41 bis C.P.P.

Il comportamento del dott. VIOLA, che non ha

trasmesso gli esposti anonimi contro il dott. COSTA né al Procuratore Generale della Cassazione né al C.S.M., disconoscendone di fatto il ruolo costituzionale, risulta pertanto censurabile - a suo avviso - sotto il profilo disciplinare ed è tale da incrinare la sua credibilità ed il suo prestigio nello ambiente in cui opera.

Anche il comportamento del dott. LUMIA, per il quale ha personalmente proposto in Commissione la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare, come per il dott. GENNA, deve poi essere censurato, ad avviso della prof.ssa ASSANTI, in quanto non solo ha incredibilmente affermato di ignorare le diffuse voci sul comportamento del dott. COSTA, come dimostrano gli accertamenti svolti dalla Prima Commissione, ma lo ha in concreto delegato a dirigere la Procura di Trapani, assecondando ogni sua richiesta, come ha ben messo in rilievo la relazione del dottor ZAGREBELSKY. Non manca, infatti, di elevare proteste contro il comportamento dell'ufficio istruzione per quanto attiene le conclusioni difformi dalle inchieste formulate in requisitoria dal dott. COSTA; incarica quest'ultimo, dopo aver in un primo tempo deciso diversamente, di rappresentare il Pubblico Ministero nel dibattito in Corte di Assise del c.d. processo Reditis-Ceccorelli.

Risulta altresì che il dott. LUMIA ha trascurato di esercitare la dovuta vigilanza sul delicato ser

vizio delle intercettazioni preliminari.

Il dott. LUMIA ha infine mal gestito la vicenda degli esposti anonimi relativi al dott. COSTA. Per tutti questi elementi la proposta di individuare anche per il dott. LUMIA specifici elementi da segnalare ai titolari dell'azione disciplinare appare pienamente giustificata.

Passando ad esaminare le responsabilità degli altri giudici di Trapani, di ben diverso rilievo rispetto a quelle che gravano sui capi degli uffici, la prof.ssa ASSANTI, dopo aver dichiarato di rimettersi completamente a quanto ha affermato il dott. ZAGREBELSKY per quanto riguarda il dott. DE MARIA, afferma di condividere le argomentazioni di chi, come il dott. MARTONE, ha rilevato la radicale diversità degli addebiti mossi al dott. GIACOMELLI, a carico del quale non è emerso nulla in relazione all'oggetto dell'indagine, pur essendosi evidenziata la sua notevole e crescente inettitudine alla specifica funzione di presidente di sezione del Tribunale di Trapani.

Riguardo al dott. CERAMI, attualmente sostituto procuratore della Repubblica a Palermo, la professoressa ASSANTI rileva che la sua posizione evidenzia - a parte i fatti di estrema delicatezza già sottoposti al vaglio del giudice penale - aspetti di notevole complessità, specie con riferimento alla possibilità di aprire a suo carico una procedura ex art. 2

L.G.. Nutre, infatti, perplessità sul punto sia rispetto ad un ampliamento della portata dell'art. 2 L.G., sia sulla possibilità di attribuire il ruolo di elemento attivatore di tale procedura alle considerazioni da lui formulate nella intervista rilasciata ad un settimanale, come è stato da qualcuno affermato.

Avviandosi alla conclusione, la prof.ssa AS-SANTI afferma di non ritenere giustificati accenti di pessimismo in ordine agli accertamenti effettuati, in quanto a Trapani e a Palermo la Commissione ha trovato molti magistrati, soprattutto giovani, capaci e disposti ad impegnarsi e a lottare.

I rilievi che nei confronti di questi ultimi sono stati fatti, a proposito del mancato rispetto dell'obbligo della residenza e a frequentazioni estive non prudenti, sono poi relativi a peccati veniali da non sopravvalutare. Il contatto diretto che i componenti della Commissione hanno avuto con essi ha, infatti, dimostrato la disponibilità e la conoscenza della realtà da parte di questi magistrati, che chiedono solo di avere capi nei quali poter porre - il che a ragione non è avvenuto con i precedenti - la loro fiducia.

Il dott. BAGLIONE - dopo aver in primo luogo ricordato i segnali positivi che in ordine alla sensibilità al problema della criminalità mafiosa sono venuti anche dall'indagine svolta a Trapani nonché da molte dichiarazioni rese negli ultimi tempi alla Com

missione Parlamentare sul fenomeno della mafia - sottolinea che la magistratura siciliana mostra di saper reagire con vigore all'attacco della delinquenza organizzata, come dimostrano recenti vicende. In tale contesto il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, deve costituire un punto di riferimento costante ed autorevole per tutti i giudici impegnati nella lotta contro il crimine, che sentono la necessità di un orientamento morale e di un solido sostegno ideale. Per far questo, tuttavia, il Consiglio deve operare con voce unanime, potendo aspirare a diventare sede di decisioni realmente orientative della magistratura solo nella misura in cui riuscirà a manifestare i propri deliberati con la più larga maggioranza di consensi.

Dichiarata, quindi, la propria preferenza per le ispezioni operate da singoli rispetto alle indagini svolte da un'intera Commissione, nonostante l'indubbia utilità di quest'ultima forma ispettiva in casi di particolare rilevanza sociale, si sofferma sulle singole posizioni personali emerse in occasione delle indagini svolte dalla Prima Commissione in Trapani e Palermo, facendo costante riferimento ai dati contenuti nella relazione del dott. ZAGREBELSKY.

Per quanto concerne i dottori GENNA e LUMIA prende atto della loro domanda di trasferimento e dichiara di ritenere che dai rispettivi fascicoli personali emergano quelle adeguate doti professionali, che

sole possano giustificare l'attribuzione dell'importante qualifica di giudice di legittimità.

Quanto al dott. GIACOMELLI, pur riconoscendo che la sua posizione non ha niente a che vedere con le vicende del dott. COSTA, fa presente che tutta una serie di elementi - il disinteresse verso il proprio ufficio, l'incompetenza nella trattazione degli affari giudiziari, lo scarso prestigio di cui gode ed il suo preoccuparsi quasi unicamente della propria "tranquillità" personale - contribuiscono a corroborare l'opinione di quanti lo ritengono persona del tutto inadatta a presiedere una sezione del Tribunale di Trapani, di tal che appare necessario iniziare nei suoi confronti un procedimento per l'applicazione dell'art. 2 L.G.. Osserva poi, sul piano generale, che la richiesta di trasmissione degli atti avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non può che essere considerata nella sua globalità, senza quindi lasciare spazio a votazioni separate sulla ipotizzabilità di specifici addebiti relativi a singoli magistrati che, oltre a vulnerare il principio della competenza esclusiva dei titolari dell'azione disciplinare, non favorirebbero un esame approfondito ed esauriente delle responsabilità dei magistrati oggetto dell'inchiesta.

Dopo aver dichiarato di condividere, quanto al dott. DE MARIA, la posizione del relatore, il dott. BAGLIONE, si sofferma su quella del dott. CERAMI, al cui comportamento sono stati riferiti - oltre ai rilievi disciplina

ri ben indicati dal dott. SAVOCA - anche profili di responsabilità penale.

Gli addebiti contro il CERAMI appaiono, a suo avviso, talmente gravi da giustificare l'applicazione nei suoi confronti della procedura ex art. 2 L.G., in quanto egli, con un comportamento tale da destare gravi perplessità e, ancor più, con l'intervista da lui rilasciata ad un noto settimanale - nella quale rivela fatti di cui non ha informato nemmeno la Prima Commissione, giungendo a dichiarare "di non poter fare più nulla, in quanto è stato scoperto" - ha finito col determinare una obiettiva situazione di incompatibilità ambientale. In ordine ai profili di rilevanza penale, il dott. BAGLIONE dichiara di ritenere che vi sono elementi tali da giustificare l'obbligo per il Consiglio di esporre in un dettagliato rapporto i fatti di cui si è venuti a conoscenza. Tale obbligo non può infatti venir meno neppure dopo l'ordine di esibizione emanato dal giudice istruttore di Caltanissetta.

Con riferimento, quindi, alla posizione del dott. VIOLA, il dott. BAGLIONE, prendendo in considerazione i fatti specifici a lui addebitati ed in particolare la circostanza che avrebbe ricevuto quattro esposti anonimi sul comportamento del dott. COSTA senza inviarli direttamente al C.S.M., che ha avuto notizie di due di essi tramite il prefetto DE FRANCESCO e

per altre vie, osserva che tale mancanza non ha in concreto determinato danni per l'attività del Consiglio, stante la genericità delle doglianze contenute negli stessi, che li rendevano assolutamente irrilevanti. Occorre poi considerare-sottolinea il dott. BAGLIONE - che l'inosservanza dell'obbligo di trasmettere tali atti al C.S.M. è purtroppo generalizzata e si potrebbe quindi, a suo avviso, ragionevolmente sostenere l'ipotesizzabilità di un illecito disciplinare o di una procedura ex art. 2 L.G. nei confronti del dott. VIOLA a tale titolo, solo a condizione che in casi analoghi si sia operato allo stesso modo. Dal momento che così non è, l'attività del Consiglio Superiore non può che riguardare un momento di sensibilizzazione dei capi degli uffici, nell'ambito di quella funzione d'orientamento che impegna le coscienze di tutti i consiglieri. Fa presente, inoltre, che l'applicabilità dell'art. 2 ai titolari di uffici direttivi superiori appare molto dubbia, anche perchè mancano precedenti.

Il dott. BERTONI interviene brevemente per obiettare che l'art. 2 è stato applicato nei confronti dell'ex Procuratore Generale di Roma, dott. Carmelo SPAGNUOLO;

Il dott. BAGLIONE conclude ribadendo che nei confronti del Procuratore Generale dott. Ugo VIOLA non vi è spazio per l'applicabilità della procedura di cui all'art. 2 L.G., comunque del tutto inadeguata al particolare rapporto fiduciario che caratterizza il legame

fra un magistrato con funzioni direttive superiori e l'amministrazione giudiziaria.

Il dott. CARBONE, con riferimento alle conclusioni della relazione del dott. ZAGREBELSKY in ordine alla particolare posizione del dott. VIOLA, ravvisa in esse una notevole discrepanza fra motivazione e dispositivo. A fronte, infatti, di un accertamento di specifiche violazioni dei doveri d'ufficio - nelle quali è dato cogliere financo gli estremi della colpa grave - che hanno impedito al Consiglio Superiore l'esercizio di una corretta vigilanza in merito a vicende di non certo scorsò rilievo, il relatore manifesta infatti inspiegabile condiscendenza verso il dott. VIOLA, giustificandone quasi l'operato con richiami ad una visione arcaica e superata dei compiti dei capi degli uffici, lontana dal riconoscere al Consiglio quella posizione di preminenza che la Costituzione gli assegna. Tanto premesso, il dott. CARBONE sottolinea che non si può condividere una valutazione tanto benevola di un alto magistrato, che ha obiettivamente intralciato l'opera dell'organo di autogoverno della magistratura ed è invece necessario che la posizione del dott. VIOLA venga esaminata adeguatamente con lo stesso rigore utilizzato nei confronti dei dottori LUMIA, DE MARIA e GENNA. Si manifesta perciò la necessità che gli atti vengano rinviati in Commissione affinché, attraverso un adeguato supplemento istruttorio, siano raccolte tutte le informazioni utili a va-

lutare nel suo complesso l'opera del dott. VIOLA, anche in relazione ai suoi precedenti comportamenti, come quello in occasione della c.d. vicenda MIGNOSI. L'eventuale trasmissione alla Procura Generale della Corte di Cassazione di copie degli atti non impedisce, poi, un simile approfondimento, che avverrebbe nell'ottica dell'art. 2 L.G.

Il dott. CARBONE si sofferma sulla posizione del dott. CERAMI, che è tale da determinare le più gravi perplessità. Dalle indagini svolte dalla Prima Commissione sono emerse infatti vicende inquietanti: frequentazione di persone di più che dubbia reputazione, attività di riscossione di crediti per conto del padre (che gestisce una società finanziaria), comportamenti estremamente imprudenti.

In tali condizioni il dott. CARBONE sottolinea che si deve senz'altro attivare la procedura ex art. 2 L.G., in quanto la sua credibilità, anche quale sostituto procuratore in Palermo, deve ritenersi fortemente scossa.

Per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI dichiara, invece, di ritenere necessari ulteriori approfondimenti istruttori. Si dice che egli è scarsamente qualificato e complessivamente inadeguato ai suoi compiti. Circostanze di per sé non sufficienti per attivare la procedura ex art. 2 legge garantige, in quanto per ricorrere a questo strumento occorre

che si verifichi una lesione del prestigio del magistrato. Pertanto, per quanto riguarda il dottor GIACOMELLI, o si arricchisce la proposta con una motivazione più dettagliata che giustifichi il ricorso a tale procedura o egli non potrà che dichiararsi contrario alla attivazione della stessa.

Il dott. BERTONI, contestando le opinioni di alcuni giornalisti (Montanelli e Neppi Modona) ricordate nel presente dibattito, osserva che nulla e più falso dell'affermazione che i giudici siciliani non possono svolgere le loro funzioni in Sicilia. Proprio quello che è successo in questi giorni dimostra, infatti, ampiamente la falsità di quell'affermazione. Del resto proprio lo stesso giornalista (Montanelli) che aveva espresso quell'opinione, ha recentemente scritto che la magistratura siciliana ha dato dimostrazione di saper ben funzionare. Prima di motivare il suo convincimento in merito alle proposte in discussione, dichiara di ritenere opportuno fare una considerazione di carattere generale circa i rapporti tra il Consiglio ed i titolari dell'azione disciplinare. Osserva al riguardo che, come ha già detto la prof.ssa ASSANTI, il Consiglio ha il potere-dovere di sottoporre ai titolari dell'azione disciplinare i fatti di cui abbia conoscenza che possano integrare fattispecie rilevanti disciplinarmente in ordine al comportamento di deter

minati magistrati, specificando i rilievi ipotizzabili a carico di ciascuno di essi. Del resto la stessa Prima Commissione ha votato unanimemente nel senso di segnalare specifici episodi ai titolari dell'azione disciplinare, oltre a trasmettere loro copia di tutti gli atti delle indagini. Non ritiene, quindi, che possa essere condivisa l'argomentazione del dott. BAGLIONE, quando sostiene che poichè il Procuratore Generale ha chiesto la trasmissione di tutti gli atti, vi sia una specie di interdetto all'azione del Consiglio, che ha invece proprio il dovere, in base al vigente regolamento, di segnalare specifici fatti. Dopo una precisazione del Procuratore Generale, che chiarisce come non fosse affatto sua intenzione bloccare la possibilità di specifiche segnalazioni del Consiglio, il dott. BERTONI osserva che aveva perfettamente capito quale fosse il senso della richiesta del Procuratore Generale e che non aveva quindi affatto riferito a lui quell'opinione.

Il dott. BERTONI osserva poi che, tra l'altro, vi è anche, da parte del Consiglio, il diritto di valutare il comportamento del Procuratore Generale e del Ministro di Grazia e Giustizia circa l'iter successivo delle segnalazioni effettuate nell'ottica disciplinare. Le proposte della Commissione relative alla segnalazione di singoli

episodi non si possono quindi, a suo avviso, ritenere assorbite nella più generale richiesta avanzata dal Procuratore Generale di acquisire tutti gli atti della indagine.

Per quanto riguarda il dott. GIACOMELLI, il dott. BERTONI fa presente che se è vero che le mancanze che gli sono addebitate non sono collegate alle vicende del dott. COSTA ed alla mancata vigilanza sulla sua attività, è altresì vero che se durante una istruttoria emergono fatti relativi a responsabilità estranee all'oggetto della stessa, non per questo viene meno l'obbligo di procedere. E' comunque d'accordo sul fatto che si deve stralciare questa proposta dal resto della pratica.

Per quanto riguarda, poi, il dott. CERAMI, rileva che sono emersi elementi sufficienti per l'attivazione a suo carico della procedura ex art. 2 L.G. Tale norma non collega, infatti, la rimozione d'ufficio di un magistrato alla circostanza che gli avvenimenti che abbiano determinato la sua perdita di prestigio siano stati determinati nella sede in cui presta servizio. Il dato rilevante è costituito dal fatto che gli elementi che emergono contrastano col prestigio che deve avere per esercitare le funzioni giudiziarie in un determinato ufficio. In tale contesto la circostanza che il dott. CERAMI

frequentasse ed avesse amicizia con persone come il CIZIO, sottoposte a procedimento penale per fatti di criminalità mafiosa, unitamente alle altre notizie accertate nel corso delle indagini, fanno ipotizzare che egli non possa continuare ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica. I fatti emersi vanno ben al di là del solo profilo disciplinare.

Il dott. BERTONI osserva poi che le indicade notizie il Consiglio le ha apprese contemporaneamente al Procuratore Generale della Cassazione ed al Ministro di Grazia e Giustizia ed esprime meraviglia che non sia già stata formulata nei confronti del dott. CERAMI una richiesta di sospensione.

Il Procuratore Generale della Cassazione fa presente che non aveva avuto cognizione dei fatti, che gli sono ora noti all'esito dell'inchiesta svolta dalla Prima Commissione.

Il dott. BERTONI preannuncia che presenterà una proposta scritta riassuntiva delle sue richieste in ordine alla pratica in esame. Fa presente che riterrebbe comunque opportuno che una segnalazione in ordine a possibili responsabilità penali del dott. CERAMI venga trasmessa all'autorità giudiziaria di Caltanissetta.

Per quanto attiene il dott. VIOLA, che per

sonalmente apprezza e stima, il dott. BERTONI chiede che il Consiglio rinvi la pratica in Commissione per ulteriori accertamenti. Ricorda al riguardo che la procedura ex art. 2 L.G. si fonda anche su dati obiettivi, che prescindono dall'attribuzione di "colpe". Fa presente, poi, che all'esito della visita ispettiva effettuata in Sicilia dalla Prima Commissione, è emerso che alcuni magistrati ritengono che non sia opportuno comunicare al dott. VIOLA le notizie di cui vengono in possesso. C'è quindi qualche cosa che non funziona, quanto meno sul piano di una "mancanza di fiducia". La circostanza, sottolineata dalla prof.ssa ASSANTI, che il dott. VIOLA avesse dato disposizione di trasmettergli direttamente tutti gli atti relativi a vicende riguardanti i magistrati induce a chiedersi che cosa ha fatto il dott. VIOLA in merito al caso del dott. COSTA, dopo essersi assunto tale responsabilità. Ci si deve - cioè - chiedere se il dott. VIOLA, al di là delle valutazioni sulla legittimità della scelta tendente ad accentrare nella sua persona tutte le valutazioni relative al comportamento dei magistrati requirenti del distretto, debba rispondere per non aver saputo adeguatamente provvedere a far fronte alle responsabilità che si era volontariamente assunte. La gente a Palermo si domanda, infatti, come mai tutti conoscevano le deviazioni nell'attività e nel comportamento del dott. COSTA e solo il dott. VIOLA non ne era a conoscenza. In relazione

a questi fatti è doveroso - ad avviso del dott. BERTONI - approfondire gli accertamenti preliminari per verificare se egli goda tuttora della fiducia necessaria per svolgere le funzioni di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo. A tal fine ribadisce che presenterà, insieme al dott. SAVOCA, una richiesta di rinvio della pratica in Commissione.

Il dott. SENESE osserva che, nel suo intervento, ometterà molte considerazioni che già sono state sviluppate e che lo trovano consenziente. Ricorda le finalità dell'indagine del C.S.M. con riferimento alle vicende di cui trattasi e rileva che, nella raccolta degli elementi conoscitivi, la Prima Commissione ha proceduto con notevole concordia e con risultati rilevanti, che hanno evidenziato l'insoddisfacente funzionamento dei meccanismi che dovrebbero prevenire nei singoli uffici il verificarsi di insufficienze e disfunzioni.

Con riferimento ai singoli punti delle proposte avanzate dal relatore, il dott. SENESE si dichiara favorevole ad attivare la procedura ex art. 2 L.G. nei confronti dei dottori LUMIA e GENNA nonché a segnalare i loro comportamenti ai titolari dell'azione disciplinare. La novità rappresentata dalla richiesta di tali magistrati di essere destinati alla Corte di Cassazione va valutata alla luce delle

considerazioni del presidente MIRABELLI: la destinazione di magistrati all'esercizio di funzioni di legittimità deve avvenire a seguito di un vaglio della loro idoneità e non può certo essere intesa come un meccanismo per evitare sanzioni. La proposta della Terza Commissione deve, quindi, essere integrata con un giudizio di idoneità allo svolgimento di tali funzioni. Dichiaro di ritenere che il dott. LUMIA possieda certamente tali attitudini, ma non può esprimere un identico giudizio sul conto del dott. GENNA, non conoscendolo affatto. Osserva comunque che gli elementi di giudizio eventualmente derivanti da un rapporto di conoscenza personale non debbono e non possono sostituirsi alla formale motivazione delle proposte che devono essere vagliate dal Consiglio.

Il dott. SENESE si dichiara, poi, favorevole alle conclusioni del relatore nei confronti del dott. DE MARIA, mentre è perplesso sulla proposta relativa al dott. GIACOMELLI. In occasione di una indagine che tendeva ad accertare carenze di vigilanza, sono emerse infatti a carico di questo magistrato carenze di ordine generale, che peraltro appaiono idonee - come ben ha affermato il dott. BERTONI - ad attivare nei suoi confronti una procedura ai sensi dell'art. 2 L.G., anche se non si può non avvertire il disagio di farlo in questo contesto. Contro il dott. GIACOMELLI emergono comunque, dalle indagini svolte, manifestazioni di inadeguatezza personale e professionale non tranquillizzanti. La soluzione migliore nei suoi confronti, seguendo la proposta del dott. BERTONI, può essere quella di separare la sua posizione dalle altre, esaminandola autonomamente.

Per quanto riguarda il dott. CERAMI, il dott. SENESE osserva che la valutazione dei fatti non lascia adito all'incertezza e richiede una segnalazione specifica ai titolari dell'azione disciplinare ed una comunicazione all'Autorità giudiziaria, che del resto è già avvenuta. Resta il problema dell'attivazione nei suoi confronti della procedura ex art. 2.L.G.. Sottolinea al riguardo che le considerazioni da molti formulate circa la perdita di credibilità del dott. CERAMI nelle attuali funzioni appaiono convincenti e sufficienti per consigliare l'apertura del procedimento. Alle obiezioni di coloro che hanno fatto riferimento ad esigenze di garantismo, si può infatti rispondere:

1) che quando si esamina l'intervista da lui rilasciata ad un settimanale non viene in rilievo un problema di libertà di manifestazione delle opinioni, quanto piuttosto la divulgazione di notizie che emergono da un procedimento penale e che intaccano l'immagine del CERAMI; ma soprattutto,

2) che occorre svincolarsi da una lettura formalistica della circolare sull'applicazione dell'art. 2, secondo la quale l'estinzione del procedimento viene automaticamente legata ad una qualsiasi volontaria richiesta di trasferimento, senza alcuna valutazione circa la sede o l'ufficio di destinazione. Nella specie il già avvenuto trasferimento del dott. CERAMI da Trapani a Palermo non ha fatto venir meno l'incompatibilità ambientale posto che i fatti e le situazioni che questa hanno determinato estendono la propria influenza fino a Palermo, ove - tra l'altro - il genitore del CERAMI eserciterebbe

quell'attività di finanziatore, per il recupero dei cui crediti il dott. CERAMI si è così inopportunamente attivato in Trapani; inoltre la scarsa reattività del dott. CERAMI a fronti ai fatti-reati non può non rendere poco affidabili le sue attuali funzioni di P.M. in Palermo. Per questi motivi il dott. SENESE si dichiara favorevole ad aprire la procedura ex art. 2 L.G. nei confronti del dott. CERAMI.

Rileva, poi, che sulla posizione del dott. VIOIA si sono manifestati marcati contrasti, che sono preoccupanti perché mostrano la difficoltà di liberarsi di visioni parziali e preconcepite. La crisi dei "capi degli uffici", che è tanta parte della crisi giudiziaria, è infatti legata ad una cultura secondo la quale questi - concepiti come frammenti dell'apparato esteriore dell'amministrazione della giustizia - vanno difesi ad ogni costo, ritenendosi ogni iniziativa sanzionatoria nei loro confronti come un attentato al prestigio dell'istituzione giudiziaria. Occorre, invece, fare uno sforzo per rovesciare questa impostazione - della quale si è sentita un'eco nell'intervento del dott. CONTI - considerando che i capi degli uffici sono magistrati che debbono invece essere valutati con grande rigore per le violazioni dei doveri e delle responsabilità che competono loro allo scopo di assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Riguardo al dott. VIOIA, il dott. SENESE rileva che nell'intervento del dott. VERUCCI ha notato una posizione di difesa preconcepita, che poco si armonizza con la necessaria esigenza di rigore e chiarezza. Appare infatti contraddittorio muovere censure al dott. LUMIA per il modo con il quale ha condotto l'inchiesta sull'anonimo relativo

all'attività ed al comportamento del dott. COSTA, affidatagli dal dott. VIOLA, e poi non addebitare a quest'ultimo l'aver accettato e avallato quel metodo di indagine, che gli era perfettamente noto.

Dopo aver sottolineato l'infondatezza dell'osservazione secondo la quale alcuni componenti del C.S.M. sarebbero caduti in contraddizione per aver rimproverato al dott. VIOLA di non aver percepito l'importanza di alcuni anonimi, mentre in precedenza avevano sempre assunto un atteggiamento di svalutazione di tale tipo di esposti, il dott. SENESE pone in rilievo che è il dott. VIOLA ad essere in contraddizione con sé stesso per non aver tenuto conto di esposti anonimi nei confronti del dott. COSTA dopo aver, in occasione di un colloquio con MIGNOSI, invitato costui a ricorrere a tale strumento per segnalare notizie rilevanti all'Autorità giudiziaria. Il dott. SENESE sottolinea poi, sotto altro aspetto, la gravità dei comportamenti del dott. VIOLA nell'occasione. Egli, infatti, dopo aver avvocato in via preventiva e generalizzata alla propria competenza la valutazione degli esposti contro tutti i magistrati requirenti del distretto, si è astenuto, mancando ai propri doveri di P.M. (ai quali rimanda l'avocazione se è istituito proprio del processo penale), dal trasmettere gli esposti contro il dott. COSTA al giudice competente di Caltanissetta.

Risulta perciò arduo comprendere le ragioni della difesa ad oltranza del dott. VIOLA effettuata da alcuni anche all'interno del C.S.M. se non riferendosi a quella preoccupante cultura sul ruolo dei capi

degli uffici alla quale si è precedentemente richiamato. Poichè la esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori su aspetti specifici della posizione del dott. VIOLA appare innegabile, il dott. SENESE si dichiara favorevole alla proposta di rimettere a tal fine gli atti alla Prima Commissione.

Concludendo, il dott. SENESE afferma che le decisioni che il C.S.M. si accinge a prendere non sono in contrasto con la linea di intervento fissata nel settembre del 1983, quando il Consiglio - nell'attestare fiducia agli uffici giudiziari siciliani - non ha mancato di distinguere tra le varie posizioni nè ha rinunciato a compiere nuove indagini in presenza di episodi di insufficienza professionale o di cadute di tensione morale.

Il dott. CONTI, prendendo la parola per fatto personale, respinge l'interpretazione data dal dottor SENESE al suo intervento, che non era affatto ispirato "alla cultura dell'intangibilità dei capi degli uffici", ma che intendeva soltanto rilevare l'incoerenza di posizioni che sono tese a rimettere in discussione valutazioni che il Consiglio ha già operato in pratiche già definite.

Afferma quindi che il dott. VIOLA è un magistrato integerrimo, al quale nulla può rimproverarsi.

Il dott. CONTI sottolinea che la relazione del dottor ZAGREBELSKY ed il successivo dibatt-

tito sulla posizione del dott. GIACOMELLI non hanno considerato la rilevanza negativa di alcuni suoi comportamenti gravemente scorretti, accertati nel corso dell'inchiesta attraverso le dichiarazioni della dottoressa LEONE.

A seguito di richiesta di chiarimento del dotto tor VERUCCI, il Presidente fa presente che il dibattito proseguirà anche nella giornata di domani sia sulle pratiche della Prima che su quelle della Terza Commis sione, delle quali è già stata disposta la discussione congiunta.

Il dott. MARTONE, in relazione all'interven-
to del dott. MIRABELLI e ad integrazione di quanto
già affermato in precedenza in ordine alle pratiche
di trasferimento presso la Corte di Cassazione dei
dottori LUMIA e GENNA, riferisce sull'esame svolto al
riguardo in Commissione, sottolineando che il fascico-
lo personale del dott. LUMIA contiene una serie di arti-
colati giudizi positivi, che ne attestano le ecceziona-
li capacità professionali e la preparazione giuridica.
In considerazione di ciò e tenuto conto della anzia-
nità del dott. LUMIA, nettamente superiore a quella
dei magistrati che attualmente sono destinati in Cas-
sazione, la Terza Commissione ha ritenuto di poter
accogliere la sua richiesta di trasferimento.

Analoghe considerazioni valgono per il
dott. GENNA, che vanta giudizi altamente positi-
vi sulla sua professionalità ed un'anzianità di servi

zio ancora maggiore di quella del dott. LUMIA.

Il dott. MARTONE conclude affermando che la Terza Commissione ha ritenuto inopportuno esaminare le sopraindicate domande di trasferimento in "tempi ordinari", per assicurare un'immediata copertura dei posti di Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica di Trapani.

Il dott. VALENTE chiede se da parte della Terza Commissione siano state valutate le conseguenze che potrebbero derivare da una eventuale decisione del Procuratore Generale della Cassazione o del Ministro di Grazia e Giustizia di sottoporre ad azione disciplinare uno o entrambi i magistrati di cui si propone il trasferimento in Cassazione.

Il dott. MARTONE rileva che, almeno per il dott. LUMIA, non vi è allo stato proposta della Prima Commissione di trasmissione di atti ai titolari della azione disciplinare. Dichiarando, poi, che la Terza Commissione si è fatta carico dell'esigenza di assicurare il buon funzionamento degli uffici giudiziari di Trapani, ritenendo che a tal fine fosse preferibile, piuttosto che attendere l'apertura delle procedure ex art. 2. L. G., accogliere le richieste di trasferimento degli interessati, in modo da consentire una sollecita copertura degli uffici in esame.

Il dott. AIELLO fa presente che, allorché la Terza Commissione propose l'accoglimento della domanda

di trasferimento in Cassazione del dott. LUMIA, ancora non erano state rese note le decisioni della Prima Commissione, né si poteva ipotizzare che nei confronti dello stesso si sarebbe prospettata la apertura di un procedimento disciplinare.

Sottolinea però che il suo trasferimento fa riferimento ad un posto non ancora vacante. La proposta fu peraltro ugualmente accolta, in quanto si pensava che si sarebbe reso vacante un posto a seguito della presumibile destinazione di un magistrato alla presidenza di una sezione della Corte di Appello di Roma. Così non è stato e quindi attualmente in Cassazione non sussiste alcuna vacanza; il Consiglio Superiore deve quindi riflettere con molta attenzione su tale circostanza.

Il PRESIDENTE dà lettura delle proposte di conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione avanzate dalla Terza Commissione in relazione al dott. Giuseppe LUMIA e al dott. Cristoforo GENNA, chiedendo spiegazioni circa l'espressione "posto vacante non pubblicato per esigenze di servizio".

Il dott. MARTONE precisa che vi sono dei posti in Cassazione che, pur non essendo attualmente vacanti, lo diventeranno entro pochissimo tempo; nei criteri sui tramutamenti di sede che il C.S.M. si è dato è prevista la possibilità di pubblicare e di rendere accessibili posti anche nei tre

mesi antecedenti alla vacanza, che, naturalmente, possono essere assegnati in tale periodo. Esistono precise disposizioni in tal senso e le richieste dei dottori LUMIA e GENNA sono state esaminate alla stregua di tale normativa. Le proposte della Terza Commissione risultano, quindi, del tutto legittime.

Osserva, poi, che le obiezioni del dott. AIELLO al trasferimento dei due sopraindicati magistrati sembrano nascere non tanto da considerazioni di natura tecnica - che non sussistono - ma da altre motivazioni, quali quelle esposte dal dott. VALENTE, secondo cui sarebbe inopportuno il trasferimento alla Corte di Cassazione dei dottori LUMIA e GENNA: se è così, tuttavia, non è giusto criticare le proposte di trasferimento avanzate dalla Terza Commissione nel rispetto della normativa vigente.

Il dott. CICALA, dopo aver sottolineato come la discussione non verte sull'idoneità dei dottori LUMIA e GENNA al conferimento delle funzioni di magistrato di corte di cassazione, ma soltanto sulla possibilità dell'apertura di un procedimento disciplinare nei loro confronti per violazioni dei doveri d'ufficio, rileva che il potere di disporre l'archiviazione di una pratica in materia disciplinare con l'espressa segnalazione de-

gli addebiti esula completamente dalla competenza del Consiglio Superiore, in quanto invade le attribuzioni dei titolari dell'azione disciplinare - ai quali spetta in via esclusiva il potere di valutare le accuse mosse a singoli magistrati - e comporta indebiti approfondimenti istruttori.

Il Consiglio Superiore dovrebbe, quindi, limitarsi a prendere atto della richiesta del Procuratore Generale della Cassazione, senza rivendicare il potere - che non gli spetta - di manifestare valutazioni negative sull'attività o il comportamento di singoli magistrati.

Si dichiara, poi, contrario al rinvio in Prima Commissione degli atti relativi al Procuratore Generale di Palermo Ugo VIOLA, nei confronti del quale non ritiene applicabile la procedura di cui all'art. 2 L.G., dal momento che il principale addebito rivolto gli consiste nell'aver disatteso un obbligo di segnalazione al C.S.M., generalmente disatteso, tanto che di recente è stato necessario ribadirlo in una nuova circolare e, per giunta, di così scarso significato che la sua violazione non può certo comportare alcuna menomazione del prestigio dell'ordine giudiziario.

Il ritorno della pratica in Commissione non avrebbe quindi nessuna giustificazione e, se venisse disposto, apporterebbe ingiusto discredito su un magistrato chiamato a dirigere un ufficio giudiziale.

rio di primaria importanza.

IL PRESIDENTE DE CAROLIS rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, raccomandando ai consiglieri, che volessero presentare emendamenti, di riferirli chiaramente al testo delle deliberazioni che desiderano modificare.

La seduta è tolta alle ore 20,40.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Caroli

I SEGRETARI

*Luigi Jona
Giuseppe Jona
E. Jona*

IL CAPO DELLA SEGRETERIA

Giuseppe Jona